



Comune di SAN SPERATE

Città Metropolitana di Cagliari – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

AREA 3 - Vigilanza, Demografici UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 16 del 10/07/2026

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA
SAGRA DELLE PESCHE E FESTA DEL SANTO PATRONO IL 17, 18 E 19 LUGLIO 2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

con delibera di Giunta n. 80 del 16/06/2026 sono stati dati indirizzi per l'organizzazione della 63^ Sagra delle Pesche che si terrà dal 18 al 19 al luglio 2026 mentre si terranno il 17 luglio 2026 i festeggiamenti in onore del Santo patrono San Sperate;

DATO ATTO che, come di consueto:

la manifestazione denominata Sagra delle Pesche si traduce in una serie di eventi e manifestazioni, organizzati dal Comune con la collaborazione della Pro-loco, all'interno del circuito sagra, individuato con la Delibera di Giunta Comunale n. del 80 del 16/06/2026;

la partecipazione della cittadinanza agli eventi, che si realizzano nelle piazze e nelle strade, è di norma molto elevata;

si prevede un'affluenza notevole di visitatori provenienti da tutto il territorio della provincia;

RILEVATA la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni di frequentatori, turisti, automobilisti e passanti, che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica anche di natura accidentale;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno N.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017, e successive, per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla Safety, viene dettata, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di

somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità pubblica di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutto il paese il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa (compresi i locali destinati alla distribuzione automatica) e in forma ambulante, delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

RITENUTO di applicare il suddetto divieto il suddetto divieto nell'ambito delle strade interessate dai festeggiamenti in onore del Santo Patrono e della Sagra delle pesche 2026;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n° 125;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell'Interno, che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza, legati anche all'abuso di alcool;

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione delle manifestazioni previste per i festeggiamenti relativi alla festa del Santo Patrono ed alla Sagra delle Pesche , dalle ore 17.00 alle ore 03.00 dei giorni 17 , 18, 19 luglio 2026.

ALL'INTERNO DELL'AREA INTERESSATA DALLA SAGRA DELLE PESCHE E FESTA PATRONALE (Via Cagliari, Via Croce Santa, Piazza Croce Santa, Via Roma, Via Unione, Via Argiolas, Via Nuova, Via Rio Concias) E' VIETATO:

- il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro;
- a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa(compresi i locali destinati alla distribuzione automatica) e in sede itinerante, di attività artigianali è VIETATA “la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro e lattine, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislative 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui

sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. ii. mm., l'Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità d'informazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web ed avviso alle associazioni di categoria.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Cagliari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line; ricorso davanti al TAR della Regione Sardegna entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

San Sperate, lì 10/07/2026

IL SINDACO
Dott. Fabrizio MADEDDU
Iose Simbula